

Gazzetta ufficiale

C 255

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
20 luglio 2018

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2018/C 255/01 Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8954 — BPEA/PAI/WFC) ⁽¹⁾ 1

III Atti preparatori

Banca centrale europea

2018/C 255/02 Parere della Banca centrale europea, dell'11 aprile 2018, su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e gli atti giuridici connessi (CON/2018/19) 2

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2018/C 255/03 Tassi di cambio dell'euro 8

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

2018/C 255/04	Decisione n. 1/2018 del Comitato misto UE-Svizzera, del 3 luglio 2018, che reca modifica degli allegati e protocolli dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e reca constatazione della conformità del diritto nazionale delle parti contraenti con detto accordo	9
---------------	---	---

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2018/C 255/05	Modifica di un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) — GECT Helicas	15
---------------	--	----

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2018/C 255/06	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8786 — OMERS/DV4/QIA/ABP/Real Estate JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	16
2018/C 255/07	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9018 — Cerberus Group/WFS Global Holding) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	18
2018/C 255/08	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9022 — Watling Street Capital Partners/Sisaho International) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	19

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.8954 — BPEA/PAI/WFC)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2018/C 255/01)

Il 26 giugno 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32018M8954. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

III

*(Atti preparatori)***BANCA CENTRALE EUROPEA****PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA****dell'11 aprile 2018****su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e gli atti giuridici connessi****(CON/2018/19)****(2018/C 255/02)****Introduzione e base giuridica**

In data 23 novembre 2017 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea e dal Parlamento europeo, rispettivamente, una richiesta di parere in merito a una proposta di regolamento del Parlamento europeo che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), il regolamento (UE) n. 1094/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital, il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale, il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, il regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e il regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato ⁽¹⁾ (di seguito la «proposta di regolamento»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in quanto la proposta di regolamento contiene disposizioni che incidono sul contributo del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) alla buona conduzione delle politiche concernenti la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario, ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 5, del trattato e sui compiti specifici conferiti alla BCE conferiti alla BCE in conformità all'articolo 127, paragrafo 6, del trattato. In conformità al primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

La proposta di regolamento si inquadra nell'ambito di una serie completa di proposte di riforma del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF), introdotto nel settembre 2017, composto dalle tre autorità europee di vigilanza (AEV) e dal Comitato europeo per il rischio sistemico ⁽²⁾. Poiché il pacchetto attiene a compiti diversi assolti dal SEBC e dalla BCE, la BCE ha deciso di adottare pareri distinti in merito a tale pacchetto. Il presente parere, pertanto, deve essere letto in combinato disposto con il parere CON/2018/12, del 2 marzo 2018, su una proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 1092/2010 relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico ⁽³⁾.

1. Osservazioni di carattere generale

- 1.1. La BCE accoglie favorevolmente l'obiettivo della proposta di regolamento di promuovere una vigilanza e una regolamentazione prudenziale efficace e coerente in tutta l'Unione europea. La BCE appoggia l'ulteriore

⁽¹⁾ COM(2017) 536 final.

⁽²⁾ COM(2017) 542 final.

⁽³⁾ Parere CON/2018/2 della Banca centrale europea, del 2 marzo 2018, su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1092/2010 relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU C 120 del 6.4.2018, pag. 2). Tutti i pareri della BCE sono pubblicati sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu.

integrazione del quadro di vigilanza a livello dell'Unione per il settore bancario e il rafforzamento della dimensione unionale (o europea) della vigilanza attraverso una revisione dell'attuale assetto delle AEV ⁽¹⁾. Inoltre, nonostante siano state apportate modifiche a specifiche disposizioni del regolamento (UE) n. 1093/2010 ⁽²⁾ nel 2013, le AEV non sono state oggetto di revisione dal momento della loro istituzione nel 2010.

- 1.2. Per quanto riguarda l'allineamento del quadro di governance dell'Autorità bancaria europea (ABE) con gli obiettivi e gli sviluppi delineati, la BCE intende evidenziare che i progetti di Unione bancaria e Unione dei mercati dei capitali (Capital markets union, CMU) si trovano ognuna in un diverso stato di avanzamento. La revisione delle AEV potrebbe anche non portare ad un identico risultato per tutte e tre le agenzie, ma piuttosto potrebbe riguardare direttamente i loro rispettivi mandati e funzioni.
- 1.3. In particolare, per quanto riguarda le nuove funzioni di vigilanza inserite nella proposta di regolamento, la BCE è del parere che alcune delle proposte di modifica al regolamento (UE) n. 1093/2010 non operano una distinzione adeguata tra l'ambito dei compiti di vigilanza microprudenziale della BCE e la competenza della AEV a stabilire norme di regolamentazione per promuovere la convergenza delle attività di vigilanza. La BCE ritiene essenziale che le sinergie tra i mandati della BCE e delle AEV siano massimizzate. Per conseguire tale obiettivo, dovrebbero essere evitate duplicazioni o attribuzioni inappropriate di compiti che potrebbero sfumare la distinzione tra le responsabilità delle rispettive autorità e così rendere meno efficace il sistema nel suo complesso.

2. Osservazioni specifiche

2.1. Il quadro di governance dell'ABE riveduto

- 2.1.1. La proposta di regolamento intende istituire un comitato esecutivo quale nuovo organo nell'ambito della struttura di governance dell'ABE ⁽³⁾. I membri del comitato esecutivo devono essere nominati in base al merito, alle competenze, alle conoscenze in materia finanziaria, di post-negoziazione e di compensazione, nonché all'esperienza in materia di vigilanza finanziaria, attraverso una procedura di selezione aperta con il coinvolgimento del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. Mentre la funzione principale del comitato esecutivo, in base alla proposta dalla Commissione, è quella di formulare proposte su tutte le questioni che devono essere decise dal consiglio delle autorità di vigilanza, si propone altresì che al comitato esecutivo sia attribuito un potere decisionale esclusivo in alcuni ambiti, al fine di garantire l'assunzione di decisioni efficaci, imparziali e improntate a una dimensione unionale. Per esempio, il comitato esecutivo sarebbe l'unico responsabile per la risoluzione di controversie tra le autorità competenti (AC) e per stabilire gli obiettivi strategici di vigilanza per tali AC. Si propone altresì che il comitato esecutivo assuma decisioni in merito all'avvio, al coordinamento e alla comunicazione dell'esito delle prove di stress su scala unionale.
- 2.1.2. La BCE appoggia la revisione della struttura di governance delle AEV, compresa la revisione del diritto di voto e dell'assetto partecipativo ai loro rispettivi comitati. Tuttavia, il consiglio delle autorità di vigilanza dovrebbe rimanere l'organo decisionale in relazione ai compiti mirati a promuovere la convergenza della vigilanza nell'Unione, piuttosto che attribuire ampi poteri di vigilanza a un organo di nuova istituzione ⁽⁵⁾. Al contempo, nell'intento di potenziare l'efficacia e l'efficienza dei processi decisionali del consiglio delle autorità di vigilanza, la BCE appoggia l'istituzione di un comitato esecutivo focalizzato su compiti amministrativi e composto da membri permanenti non appartenenti alle AC, che garantirebbe una più forte prospettiva unionale. Pertanto, mentre la BCE accoglie favorevolmente la proposta di incaricare il comitato esecutivo dell'elaborazione del programma di lavoro annuale dell'ABE, non è favorevole al conferimento al comitato esecutivo di un generale diritto di iniziativa per gli atti di regolamentazione ⁽⁶⁾. Tale diritto di iniziativa non dovrebbe estendersi alle competenze di regolamentazione del consiglio delle autorità di vigilanza per quanto riguarda l'adozione di pareri, raccomandazioni e decisioni.
- 2.1.3. Inoltre, la BCE approva la proposta di rafforzare l'autonomia statutaria del comitato esecutivo, così come la proposta che rende la procedura di nomina dei membri del comitato esecutivo più trasparente rispetto a quella utilizzata per l'attuale consiglio di amministrazione.

⁽¹⁾ Cfr. «ECB contribution to the European Commission's consultation on the operations of the European Supervisory Authorities» (Contributo della BCE alla consultazione della Commissione europea sulle operazioni delle autorità europee di vigilanza), 7 giugno 2017, (di seguito il «contributo della BCE sulle AEV»), pag. 3, di disponibile sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

⁽³⁾ Cfr. il nuovo articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1093/2010 proposto.

⁽⁴⁾ Cfr. considerando 23 della proposta di regolamento.

⁽⁵⁾ Cfr. il considerando 52 del Regolamento (UE) n. 1093/2010.

⁽⁶⁾ Cfr. l'articolo 1, paragrafo 27, lettera a), della proposta di regolamento.

2.1.4. La BCE appoggia l'obiettivo della proposta di regolamento di tenere conto e rispecchiare nel SEVIF l'istituzione del Meccanismo di vigilanza unico (MVU). Tuttavia, la proposta di regolamento non tiene nella dovuta considerazione l'attuale dimensione unionale riguardo alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Più specificamente, non è prevista la partecipazione della BCE come membro del proposto comitato esecutivo, nonostante compiti della stessa concernenti la vigilanza prudenziale degli enti creditizi dell'area dell'euro. Di conseguenza, il Consiglio e il Parlamento dovrebbero considerare di assegnare alla BCE il ruolo di osservatore nel comitato esecutivo proposto. Data la stretta collaborazione tra l'ABE e la BCE per quanto riguarda le loro attività congiunte, la presenza della BCE in qualità di osservatore nel comitato esecutivo proposto sarebbe vantaggiosa ⁽¹⁾.

2.2. *Piani di vigilanza strategici*

2.2.1. La BCE in generale appoggia l'obiettivo della proposta di regolamento di approfondire l'integrazione finanziaria e consolidare la stabilità del mercato interno attraverso una maggiore convergenza della vigilanza ⁽²⁾. Tuttavia, attribuire poteri di pianificazione strategica all'ABE non è appropriato in questo contesto. L'identificazione di tendenze, rischi potenziali e vulnerabilità a livello microprudenziale per le istituzioni finanziarie, e la definizione delle rispettive priorità di vigilanza strategiche sono compiti fondamentali di vigilanza che dovrebbero essere espletati dalla competente autorità di vigilanza microprudenziale e non dall'ABE nella sua funzione di organismo di normazione ⁽³⁾.

2.2.2. Più specificamente, separare la pianificazione dall'attuazione, quando vengono definite le priorità in materia di vigilanza provocherebbe inefficienze che complicherebbero ingiustificatamente il processo di pianificazione della vigilanza nonché, più in generale, inefficienze nell'attività di vigilanza. Garantire che i processi di vigilanza siano solidi, efficaci e affidabili e conservare una certa flessibilità nel reagire a sviluppi negativi a livello microprudenziale e macroprudenziale, è essenziale per l'autorità di vigilanza responsabile. Di conseguenza, la stessa autorità dovrebbe essere responsabile della pianificazione e dell'attuazione della vigilanza per garantire risposte rapide in materia di vigilanza e per una ripartizione efficiente delle risorse.

2.2.3. Garantire l'allineamento della pianificazione con l'attuazione delle strategie e dei compiti di vigilanza si riflette anche nel diritto secondario. Il particolare, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013 ⁽⁴⁾, la pianificazione e l'esecuzione dei compiti attribuiti alla BCE in qualità di AC per la vigilanza prudenziale nell'area dell'euro sono svolte interamente dal Consiglio di vigilanza della BCE. Di conseguenza, in base alla proposta di regolamento si pone il rischio che l'ABE possa duplicare compiti già svolti dalla BCE, causando ridondanze ingiustificate e una minore efficacia ed efficienza nella vigilanza degli enti creditizi nell'area dell'euro nel suo complesso. Inoltre, le attribuzioni della BCE e dell'EBA e i loro rispettivi regimi di responsabilità dovrebbero essere perfettamente allineati. L'ABE non deve assumere decisioni in merito ad alcuna pianificazione strategica di vigilanza per la quale la BCE possa essere in ultima analisi ritenuta responsabile.

2.2.4. Da un punto di vista pratico, la proposta di regolamento comporta il rischio di ostacolare in modo significativo i processi di pianificazione strategica e operativa dell'MVU nonché il processo di identificazione del rischio obbligatorio per lo stesso. Più specificamente, la proposta di regolamento obbligherebbe l'MVU a presentare all'ABE la proposta di piano di lavoro annuale in materia di vigilanza per l'anno successivo con vari mesi di anticipo. Comunicare all'ABE il programma di lavoro annuale in materia di vigilanza in una fase così precoce perturberebbe i già consolidati processi di pianificazione strategica e operativa del MUV nonché l'antecedente processo di identificazione del rischio (tutti processi che sono condotti in stretta cooperazione con le 19 AC), e pertanto comprometterebbe l'obiettivo di garantire processi di vigilanza efficaci ed efficienti. Inoltre, la proposta di regolamento attribuirebbe all'ABE il diritto di formulare una raccomandazione per richiedere un adeguamento del programma di lavoro annuale delle AC ⁽⁵⁾.

2.2.5. Una tale pratica potrebbe portare a situazioni in cui le priorità di vigilanza debbano essere adeguate in una fase molto avanzata del processo di pianificazione della vigilanza, il che solleverebbe seri interrogativi in merito all'affidabilità della pianificazione per i gruppi di vigilanza congiunti, le AC e le funzioni orizzontali, compromettendo così l'efficacia della vigilanza prudenziale nell'area dell'euro. Dato che le AC sono strettamente coinvolte nel processo di pianificazione dell'attività di vigilanza, le modifiche proposte avrebbero pesanti ripercussioni sugli attuali accordi tra la BCE e le AC per quanto riguarda la pianificazione e l'attuazione degli obiettivi di vigilanza. Alla luce dei potenziali effetti negativi sull'efficacia ed efficienza della vigilanza prudenziale nell'area dell'euro appena indicati, la BCE raccomanda vivamente di eliminare dalla proposta di regolamento la disposizione sui poteri relativi alla pianificazione strategica di vigilanza.

⁽¹⁾ Cfr. pagg. 2 e 3 del contributo della BCE sulle AEV.

⁽²⁾ Cfr. il nuovo articolo 47, paragrafo 3, in combinato disposto con il nuovo articolo 29 *bis* del regolamento (UE) n. 1093/2010 proposti.

⁽³⁾ Cfr. anche il considerando 17 della proposta di regolamento.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

⁽⁵⁾ Cfr. il nuovo articolo 29 *bis*, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010 proposto.

2.3. Prove di stress

- 2.3.1. La proposta di regolamento trasferisce i poteri decisionali del consiglio delle autorità di vigilanza rispetto all'avvio e al coordinamento di prove di stress su scala unionale al comitato esecutivo ⁽¹⁾. Dato che il consiglio delle autorità di vigilanza non sarà più coinvolto negli aspetti essenziali delle prove di stress su scala unionale, quali lo sviluppo di metodologie, la selezione del campione o la comunicazione dei relativi risultati, le attuali procedure che regolamentano le prove di stress su scala unionale sarebbero soggette a modifiche significative. La BCE considera le prove di stress come uno strumento di vigilanza importante che deve essere utilizzato dalle autorità con responsabilità di vigilanza per assicurare che le prove di stress raggiungano il loro scopo, e cioè quello di supportare la valutazione individuale del rischio degli enti creditizi vigilati. Pertanto la BCE intende formulare osservazioni specifiche sulla ragione per cui le modifiche previste potrebbero compromettere l'efficacia della vigilanza, in tal modo essere in contrasto con l'obiettivo della Commissione di rafforzare la stabilità del mercato interno.
- 2.3.2. In primo luogo, va osservato che il nuovo processo così come è proposto complica ingiustificatamente lo svolgimento delle prove di stress a livello dell'Unione, dato che l'autorità di vigilanza prudenziale sarebbe tenuta a compiere ogni sforzo per ottemperare alle decisioni del comitato esecutivo dell'EBA su vari aspetti delle prove di stress, in particolare sull'ambito e il livello di dettaglio dell'informazione da pubblicare. Poiché le AC eseguono parti significative della prova di stress, tra cui la garanzia di qualità delle deduzioni presentate dagli enti creditizi vigilati, è importante che siano coinvolte nel processo decisionale, alla luce della loro responsabilità esclusiva per gli elementi del quadro giuridico che, in ultima analisi, definiscono il loro programma di lavoro e il fabbisogno di risorse.
- 2.3.3. In secondo luogo, se il comitato esecutivo dovesse decidere unicamente su vari aspetti delle prove di stress su scala unionale, inclusa la comunicazione del loro esito, potrebbe decidere, magari inavvertitamente, di divulgare informazioni che l'AC preferirebbe fossero mantenute riservate. Pertanto, il consiglio delle autorità di vigilanza dovrebbe conservare la propria competenza a decidere quali informazioni vanno comunicate nei risultati delle prove di stress su scala unionale. Al fine di evitare discrepanze tra giurisdizioni e mitigare i possibili effetti negativi sulla stabilità finanziaria, è essenziale che il livello di divulgazione sia deciso congiuntamente alle AC, tenendo presente lo scopo continuo di conseguire il massimo livello di armonizzazione possibile tra le AC.
- 2.3.4. Infine, la BCE nutre la preoccupazione che la proposta di regolamento, nella sua attuale formulazione, non assicuri adeguatamente la qualità e la completezza delle prove di stress ai fini della vigilanza, per esempio la copertura delle attività bancarie, i rischi associati e l'appropriatezza delle metodologie adottate per le prove di stress. Nel caso in cui le competenze in materia di prove di stress fossero conferite al comitato esecutivo, è probabile che le prove di stress non sarebbero sufficientemente calibrate ai fini di vigilanza, né rispecchierebbero le specificità e i rischi del settore bancario oggetto della vigilanza della BCE e delle rispettive AC. In tale contesto, la BCE raccomanda di eliminare le disposizioni della proposta di regolamento relative alle prove di test a favore del mantenimento del regime vigente che ha assolto la sua funzione in modo soddisfacente.

2.4. Revisioni indipendenti delle AC

- 2.4.1. La proposta di regolamento prevede che l'ABE effettui verifiche delle attività delle AC in modo da rafforzare l'uniformità dei risultati in materia di vigilanza. A tale scopo, l'ABE elabora metodi che consentano una valutazione e un raffronto oggettivi tra le AC e di predisporre una relazione sui risultati di tale riesame ⁽²⁾.
- 2.4.2. La BCE, mentre sostiene l'obiettivo dichiarato di garantire decisioni efficaci, imparziali e orientate all'Unione, ritiene d'altro canto che il vigente processo di revisione tra pari sia un meccanismo valido ed efficace per la convergenza delle attività di vigilanza nell'Unione e per la condivisione delle migliori pratiche tra le AC. La BCE non ravvisa quindi alcuna necessità di abbandonare il meccanismo di revisione tra pari. Al contempo, come meglio delineato nel documento di lavoro tecnico, la BCE valuta favorevolmente taluni elementi della proposta intesi a trasformare la revisione tra pari in revisione indipendente.

2.5. Coordinamento in materia di delega ed esternalizzazione delle attività e di trasferimento dei rischi a paesi terzi

- 2.5.1. La proposta di regolamento affida al comitato esecutivo il compito di controllare la delega e l'esternalizzazione delle attività nonché gli accordi di trasferimento del rischio a paesi terzi. La proposta di regolamento prevede che le AC notifichino all'ABE qualsiasi autorizzazione o registrazione in cui il piano aziendale dell'istituzione finanziaria preveda l'esternalizzazione o la delega delle sue attività o il trasferimento del rischio ⁽³⁾. Dal punto di vista della vigilanza, l'obbligo di notifica all'ABE rispetto a tali accordi potrebbe non rispondere in maniera adeguata all'obiettivo della proposta di regolamento di scoraggiare l'arbitraggio regolamentare tra Stati membri ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Cfr. il nuovo articolo 47, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1093/2010 in combinato disposto con il nuovo articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1093/2010 proposti.

⁽²⁾ Cfr. l'articolo 1, paragrafo 13, della proposta di regolamento.

⁽³⁾ Cfr. il nuovo articolo 31 bis, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010 proposto.

⁽⁴⁾ Cfr. considerando 18 della proposta di regolamento.

2.5.2. Tale obbligo potrebbe invece sovrapporsi ai compiti di vigilanza microprudenziale espletati dalla BCE nell'ambito dell'MVU e potrebbe aggiungere ingiustificatamente al processo di vigilanza un livello di oneri amministrativi. Conformemente al regolamento (UE) n. 1024/2013, la procedura di autorizzazione prevede già un processo a due livelli in quanto richiede che le AC e la BCE valutino le domande di autorizzazione. Coordinare la valutazione con l'ABE aggiungerebbe un terzo livello e in tal modo aumenterebbe la complessità e la durata delle procedure di autorizzazione. Pertanto, la BCE è del parere che i compiti proposti non dovrebbero essere attribuiti né all'organo amministrativo dell'ABE né al consiglio delle autorità di vigilanza.

2.6. Cooperazione internazionale

2.6.1. La proposta di regolamento introduce un ruolo importante per l'ABE nella valutazione dell'equivalenza in materia dei regimi giuridici di regolamentazione e di vigilanza dei paesi terzi altrimenti effettuata dalla Commissione ⁽¹⁾. Più specificamente, l'ABE è incaricata di monitorare gli sviluppi regolamentari e di vigilanza, le prassi attuative e i pertinenti sviluppi del mercato nei paesi terzi per i quali sono state adottate decisioni di equivalenza. Oltre a ciò, l'ABE collaborerebbe con le AC delle giurisdizioni i cui regimi sono stati riconosciuti equivalenti, stipulando accordi amministrativi bilaterali.

2.6.2. La BCE apprezza il ruolo dell'ABE di assistere la Commissione nel predisporre ⁽²⁾ e monitorare le decisioni di equivalenza ⁽³⁾. Tuttavia, la BCE intende formulare alcune osservazioni riguardo alla procedura prevista per la negoziazione e la stipula di accordi amministrativi tra le AC e le rispettive autorità di vigilanza dei paesi terzi ⁽⁴⁾.

2.6.3. La BCE considera necessario un chiarimento del punto b) dell'articolo 33, paragrafo 2a. La BCE evince che i poteri dell'ABE di negoziare e di inserire disposizioni negli accordi amministrativi, ai sensi di tale paragrafo, siano unicamente diretti a consentire il follow up delle decisioni di equivalenza. Sarebbe opportuno chiarire che l'AC continua a essere responsabile del coordinamento delle attività di vigilanza e delle ispezioni in loco.

2.6.4. Inoltre, la BCE accoglie favorevolmente l'articolo 33, paragrafo 2c, del regolamento (UE) n. 1093/2010 contenuto nella proposta, che attribuisce all'EBA il compito di elaborare un modello di accordi amministrativi. Tale modello dovrebbe essere elaborato congiuntamente alle AC. Ciò nondimeno, la BCE ritiene che l'assunzione di un ruolo attivo nel processo di negoziazione da parte dell'ABE aggiunga inutile complessità al processo di negoziazione e che questo potrebbe ritardare la conclusione dei protocolli d'intesa (MoUs) per la cooperazione in materia di vigilanza. Inoltre, poiché ogni paese terzo opera in base al proprio ordinamento giuridico e poiché le autorità di vigilanza hanno bisogno della massima flessibilità nell'adattare gli MoU nel corso delle negoziazioni, potrebbero sorgere notevoli difficoltà pratiche riguardo l'obbligo di utilizzare un modello standard di MoU elaborato dall'ABE. Pertanto, ci si dovrebbe avvalere di tale modello di accordi osservando la massima diligenza.

2.7. Modifiche ai poteri di imposizione delle ammende e richieste di informazioni

2.7.1. La proposta di regolamento stabilisce un meccanismo atto a potenziare l'esercizio effettivo del diritto delle AEV di raccogliere informazioni al fine di garantire ulteriormente che l'EBA svolga in modo efficace i propri compiti e le proprie funzioni ⁽⁵⁾. A tal fine, la proposta di regolamento affida all'ABE il potere di imporre ammende e penalità di mora qualora le istituzioni finanziarie interessate, le società di partecipazione o le succursali delle istituzioni finanziarie pertinenti e le entità operative non regolamentate all'interno di un gruppo o conglomerato finanziario che sono significative per le attività finanziarie delle istituzioni finanziarie pertinenti, non soddisfino in maniera accurata, completa o tempestiva una richiesta o decisione di fornire informazioni da parte dell'ABE ⁽⁶⁾. L'ABE deve accordare a tale istituzione finanziaria il diritto ad essere ascoltata prima di irrogare un'ammenda o una penalità di mora ⁽⁷⁾ e qualsiasi decisione di comminare tali ammende e penalità di mora è soggetta al controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea ⁽⁸⁾.

2.7.2. La BCE in generale sostiene l'obiettivo dichiarato della proposta di regolamento di assicurare che l'ABE abbia il diritto di raccogliere informazioni necessarie per consentire alla stessa di adempiere i propri obblighi e compiti. Tuttavia, la BCE ritiene che il potenziamento del diritto dell'ABE di raccogliere informazioni, attribuendo alla stessa il potere di imporre ammende e penalità di mora dovrebbe lasciare impregiudicata la possibilità delle AC di esercitare i poteri di cui dispongono per reagire nel caso in cui le rispettive istituzioni finanziarie non soddisfino in maniera accurata, completa o tempestiva una richiesta di informazioni da parte delle AC stesse.

⁽¹⁾ Articolo 1, paragrafo 17, della proposta di regolamento.

⁽²⁾ Cfr. il nuovo articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 proposto.

⁽³⁾ Cfr. il nuovo 33, paragrafo 2 bis, del Regolamento (UE) n. 1093/2010 proposto.

⁽⁴⁾ Cfr. il nuovo articolo 33, paragrafo 2c, del regolamento (UE) n. 1093/2010 proposto.

⁽⁵⁾ Cfr. i nuovi articoli da 35 a 35 nonies del regolamento (UE) n. 1093/2010 proposti.

⁽⁶⁾ Cfr. considerando 20 della proposta di regolamento.

⁽⁷⁾ Cfr. il nuovo articolo 35 quinquies del Regolamento (UE) n. 1093/2010 proposto.

⁽⁸⁾ Cfr. il nuovo articolo 35 nonies del Regolamento (UE) n. 1093/2010 proposto.

2.8. Segnalazione di vigilanza e requisiti di informativa relativi al terzo pilastro

- 2.8.1. In prospettiva, i colegislatori potrebbero considerare la possibilità di formalizzare e ampliare il ruolo dell'ABE per quanto attiene alla trasparenza delle istituzioni finanziarie, evitando di duplicare gli obblighi di segnalazione di queste ultime. In particolare, all'ABE potrebbe essere affidato il compito di integrare i requisiti di segnalazione di vigilanza e di informativa relativi al terzo pilastro, come stabiliti dal diritto dell'Unione, in un unico quadro per le segnalazioni all'interno del quale i dati comunicati nell'ambito del terzo pilastro costituiscano un sottoinsieme dei dati oggetto della segnalazione di vigilanza. L'integrazione di questi due flussi di dati consentirebbe all'ABE di sviluppare e mantenere un centro di raccolta di dati che includa le informazioni comunicate in conformità ai requisiti quantitativi di informativa relativi al terzo pilastro e quelli estratti dai dati di vigilanza. Gli enti creditizi beneficerebbero di tale quadro in quanto dovrebbero segnalare le rispettive informazioni soltanto una volta, ma anche le autorità di vigilanza prudenziale e altri utilizzatori dei dati beneficerebbero dall'avere accesso più agevole a dati pertinenti.
- 2.8.2. Inoltre, istituire un quadro per un archivio centralizzato di dati presso l'EBA potrebbe migliorare in modo significativo la qualità dei dati di vigilanza, come emerso nel corso dell'esercizio di trasparenza svolto dall'ABE. Ciò rafforzerebbe più in generale l'integrazione nel settore dell'Unione bancaria facilitando l'accesso dei partecipanti al mercato alle informazioni comunicate nell'ambito del terzo pilastro dello schema di regolamentazione di Basilea ⁽¹⁾. Tale centro di raccolta di dati fornirebbe informazioni nell'ambito del terzo pilastro in conformità ai requisiti per le istituzioni finanziarie (su base trimestrale, semestrale e annuale) al fine di porre l'Unione, in ultima analisi, nella stessa situazione degli Stati Uniti in termini di disponibilità di dati ⁽²⁾. L'ABE ha già espresso la propria disponibilità a predisporre l'infrastruttura tecnica per tale centro di raccolta di dati, ma ha necessità di un mandato giuridico per mettere a disposizione dati pubblici nell'ambito di un archivio centrale senza il consenso esplicito delle istituzioni finanziarie ⁽³⁾ cui tali dati appartengono. Tale mandato dovrebbe, tuttavia, lasciare impregiudicato il potere delle AC di richiedere informazioni ad hoc aggiuntive agli enti vigilati. Pertanto, la BCE ritiene utile esplorare ulteriormente la fattibilità giuridica e pratica della costituzione di un archivio centrale di dati presso l'ABE.

Quando la BCE raccomanda di modificare la proposta di regolamento, indica in un separato documento di lavoro tecnico specifiche proposte redazionali, accompagnate da note esplicative. Il documento di lavoro tecnico è disponibile in lingua inglese sul sito Internet della BCE.

Fatto a Francoforte sul Meno, l'11 aprile 2018.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI

⁽¹⁾ Cfr. «Pillar 3 disclosure requirements – consolidated and enhanced framework» (Obblighi di informativa relativi al terzo pilastro - quadro consolidato e rafforzato) del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, del marzo 2017, disponibile sul sito della Banca dei regolamenti internazionali all'indirizzo www.bis.org.

⁽²⁾ Negli USA, il Federal Financial Institutions Examination Council (FFIEC) mette a disposizione del pubblico un archivio di dati di vigilanza nel proprio sito all'indirizzo cdr.ffiec.gov/public.

⁽³⁾ Cfr. Enria, A., *Ensuring transparency in the European financial system*, Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF) City Lecture, maggio 2016, pag. 9, disponibile sul sito dell'OMFIF all'indirizzo www.omfif.org.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

19 luglio 2018

(2018/C 255/03)

1 euro =

	Moneta	Tasso di cambio		Moneta	Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,1588	CAD	dollari canadesi	1,5351
JPY	yen giapponesi	130,98	HKD	dollari di Hong Kong	9,0963
DKK	corone danesi	7,4537	NZD	dollari neozelandesi	1,7229
GBP	sterline inglesi	0,89298	SGD	dollari di Singapore	1,5909
SEK	corone svedesi	10,3565	KRW	won sudcoreani	1 320,68
CHF	franchi svizzeri	1,1622	ZAR	rand sudafricani	15,6003
ISK	corone islandesi	124,40	CNY	renminbi Yuan cinese	7,8553
NOK	corone norvegesi	9,5763	HRK	kuna croata	7,3938
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	16 773,63
CZK	corone ceche	25,920	MYR	ringgit malese	4,7231
HUF	fiorini ungheresi	325,77	PHP	peso filippino	62,180
PLN	zloty polacchi	4,3280	RUB	rublo russo	73,5585
RON	leu rumeni	4,6575	THB	baht thailandese	38,797
TRY	lire turche	5,5957	BRL	real brasiliano	4,4874
AUD	dollari australiani	1,5804	MXN	peso messicano	22,1067
			INR	rupia indiana	80,0155

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

DECISIONE N. 1/2018 DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA**del 3 luglio 2018****che reca modifica degli allegati e protocolli dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e reca constatazione della conformità del diritto nazionale delle parti contraenti con detto accordo**

(2018/C 255/04)

IL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA,

visti l'articolo 39 e l'articolo 40, paragrafo 3, dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ⁽¹⁾ («accordo»),

vista la decisione n. 1/2001 del comitato misto CE-Svizzera, del 18 luglio 2001, che reca modifica degli allegati e protocolli dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e reca constatazione della conformità del diritto nazionale delle parti contraenti con detto accordo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) All'Unione europea («Unione») hanno aderito nuovi Stati membri, la cui adesione impone talune modifiche tecniche dell'allegato III dell'accordo.
- (2) Alcuni atti giuridici adottati dall'Unione e dalla Svizzera tra il 18 luglio 2001 e 3 luglio 2018 richiedono un adeguamento degli allegati e dei protocolli dell'accordo.
- (3) Alcuni atti giuridici adottati dalla Svizzera non richiedono, sulla base di un'analisi, un adeguamento dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In seguito agli atti giuridici adottati dall'Unione e dalla Svizzera tra il 18 luglio 2001 e 3 luglio 2018 e per tener conto dell'adesione all'Unione di nuovi Stati membri, l'accordo è così modificato:

- 1) l'elenco delle forme giuridiche ammesse di cui all'allegato III, parte B, dell'accordo è sostituito dall'elenco di cui all'allegato III, parte A, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾;
- 2) il protocollo n. 1 dell'accordo è così modificato:
 - a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 1***Definizione del margine di solvibilità**

Il margine di solvibilità per le imprese aventi la sede centrale nel territorio dell'Unione è il requisito patrimoniale di solvibilità di cui agli articoli 100 e 101 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ^(*).

⁽¹⁾ GU L 205 del 27.6.1991, pag. 3, RU 1992 1894.

⁽²⁾ GU L 291 dell'8.11.2001, pag. 52, RU 2002 3056.

⁽³⁾ Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

Il margine di solvibilità per le imprese aventi la sede centrale nel territorio della Confederazione svizzera è il capitale obiettivo, che è definito, assieme a concetti correlati quali la valutazione delle attività e delle passività e il capitale di rischio del test svizzero di solvibilità (*Swiss Solvency Test*– SST), dalla legge sulla sorveglianza degli assicuratori (***) e dall'ordinanza sulla sorveglianza (**).

(*) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(**) *Legge sulla sorveglianza degli assicuratori* (RU 2005 5269), modificata da ultimo il 19 giugno 2015 (RU 2015 5339).

(***) *Ordinanza sulla sorveglianza* (RU 2005 5305), modificata da ultimo il 25 novembre 2015 (RU 2015 5413).»;

b) l'articolo 2 è soppresso;

c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Definizione del fondo di garanzia

Il fondo di garanzia per le imprese aventi la sede centrale nel territorio dell'Unione è costituito dal requisito patrimoniale minimo di cui agli articoli 128 e 129 della direttiva 2009/138/CE.

Il fondo di garanzia per le imprese aventi la sede centrale nel territorio della Confederazione svizzera è costituito dal capitale minimo (livello più basso di intervento) del test svizzero di solvibilità.»

d) l'articolo 4 è soppresso;

3) Il paragrafo 2.3, del protocollo n. 3 dell'accordo è sostituito dal seguente:

«2.3. Ai fini del presente accordo il controvalore in franchi svizzeri degli importi espressi in euro corrisponde alla relazione 1 EUR = 1,14 franchi svizzeri.»

Articolo 2

I seguenti atti giuridici dell'Unione sono compatibili con l'accordo:

- direttiva 2009/138/CE;
- regolamento delegato 2015/35/UE della Commissione, nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 17 gennaio 2015 ⁽¹⁾;
- regolamento di esecuzione (UE) 2015/460 della Commissione nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 20 marzo 2015 ⁽²⁾;
- regolamento di esecuzione (UE) 2015/461 della Commissione nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 20 marzo 2015 ⁽³⁾;
- regolamento di esecuzione (UE) 2015/462 della Commissione, nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 20 marzo 2015 ⁽⁴⁾;

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/460 della Commissione, del 19 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la procedura relativa all'approvazione di un modello interno conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 76 del 20.3.2015, pag. 13).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/461 della Commissione, del 19 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la procedura di adozione di una decisione congiunta relativa alla domanda di autorizzazione a usare un modello interno di gruppo conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 76 del 20.3.2015, pag. 19).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/462 della Commissione, del 19 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure per il rilascio dell'autorizzazione a fondare una società veicolo da parte delle autorità di vigilanza, per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità di vigilanza sulle società veicolo nonché la definizione dei formati e dei modelli per la segnalazione di informazioni da parte delle società veicolo conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 76 del 20.3.2015, pag. 23).

- regolamento di esecuzione (UE) 2015/498 della Commissione, nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 25 marzo 2015 ⁽¹⁾;
- regolamento di esecuzione (UE) 2015/499 della Commissione, nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 25 marzo 2015 ⁽²⁾;
- regolamento di esecuzione (UE) 2015/500 della Commissione, nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 25 marzo 2015 ⁽³⁾;
- decisione delegata (UE) 2015/1602 della Commissione, nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 24 settembre 2015 ⁽⁴⁾;
- regolamento di esecuzione (UE) 2015/2011 della Commissione, nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 12 novembre 2015 ⁽⁵⁾;
- regolamento di esecuzione (UE) 2015/2012 della Commissione, nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 12 novembre 2015 ⁽⁶⁾;
- regolamento di esecuzione (UE) 2015/2013 della Commissione, nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 12 novembre 2015 ⁽⁷⁾;
- regolamento di esecuzione (UE) 2015/2014 della Commissione, nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 12 novembre 2015 ⁽⁸⁾;
- regolamento di esecuzione (UE) 2015/2015 della Commissione, nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 12 novembre 2015 ⁽⁹⁾;
- regolamento di esecuzione (UE) 2015/2016 della Commissione, nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 12 novembre 2015 ⁽¹⁰⁾;

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/498 della Commissione, del 24 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la procedura di approvazione, da parte dell'autorità di vigilanza, dell'uso di parametri specifici dell'impresa 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 79 del 25.3.2015, pag. 8).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/499 della Commissione, del 24 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure da seguire per la concessione dell'approvazione, da parte dell'autorità di vigilanza, dell'uso di elementi dei fondi propri accessori conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 79 del 25.3.2015, pag. 12).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/500 della Commissione, del 24 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure che le autorità di vigilanza devono seguire per approvare l'applicazione di un aggiustamento di congruità conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 79 del 25.3.2015, pag. 18).

⁽⁴⁾ Decisione delegata (UE) 2015/1602 della Commissione, del 5 giugno 2015, sull'equivalenza del regime di solvibilità e prudenziale per le imprese di assicurazione e riassicurazione in vigore in Svizzera in conformità all'articolo 172, paragrafo 2, all'articolo 227, paragrafo 4, e all'articolo 260, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 95).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2011 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli elenchi delle amministrazioni regionali e delle autorità locali le esposizioni verso le quali debbono essere trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 295 del 12.11.2015, pag. 3).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2012 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure per l'adozione delle decisioni di introdurre, calcolare e sopprimere maggiorazioni di capitale in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 295 del 12.11.2015, pag. 5).

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2013 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le deviazioni standard in materia di sistemi di perequazione del rischio malattia in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 295 del 12.11.2015, pag. 9).

⁽⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2014 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i modelli per la presentazione di informazioni all'autorità di vigilanza del gruppo e per lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 295 del 12.11.2015, pag. 11).

⁽⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2015 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione riguardanti le procedure per l'analisi dei rating creditizi esterni in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 295 del 12.11.2015, pag. 16).

⁽¹⁰⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2016 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'indice azionario per l'aggiustamento simmetrico del fabbisogno standard di capitale proprio in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 295 del 12.11.2015, pag. 18).

- regolamento di esecuzione (UE) 2015/2017 della Commissione, nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 12 novembre 2015 ⁽¹⁾;
- decisione delegata (UE) 2015/2290 della Commissione, nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 9 dicembre 2015 ⁽²⁾;
- regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione, nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 31 dicembre 2015 ⁽³⁾;
- regolamento di esecuzione (UE) 2015/2451 della Commissione, nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 31 dicembre 2015 ⁽⁴⁾;
- regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 della Commissione, nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 31 dicembre 2015 ⁽⁵⁾;
- regolamento di esecuzione (UE) 2016/165 della Commissione, nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 9 febbraio 2016 ⁽⁶⁾;
- decisione delegata (UE) 2016/309 della Commissione, nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 4 marzo 2016 ⁽⁷⁾;
- decisione delegata (UE) 2016/310 della Commissione, nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 4 marzo 2016 ⁽⁸⁾;
- regolamento delegato (UE) 2016/467 della Commissione nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 1° aprile 2016 ⁽⁹⁾;
- regolamento di esecuzione (UE) 2016/869 della Commissione, nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 3 giugno 2016 ⁽¹⁰⁾;
- regolamento di esecuzione (UE) 2016/1376 della Commissione, nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 18 agosto 2016 ⁽¹¹⁾;

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2017 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i fattori corretti ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio valutario per le valute ancorate all'euro in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 295 del 12.11.2015, pag. 21).

⁽²⁾ Decisione delegata (UE) 2015/2290 della Commissione, del 12 giugno 2015, sull'equivalenza provvisoria dei regimi di solvibilità in vigore in Australia, alle Bermuda, in Brasile, Canada, Messico e negli Stati Uniti (GU L 323 del 9.12.2015, pag. 22).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 31.12.2015, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2451 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli e la struttura di specifiche informazioni che le autorità di vigilanza devono rendere pubbliche conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 31.12.2015, pag. 1224).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure, i formati e i modelli per la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 31.12.2015, pag. 1285).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/165 della Commissione, del 5 febbraio 2016, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 1° gennaio fino al 30 marzo 2016, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Solvibilità II) (GU L 32 del 9.2.2016, pag. 31).

⁽⁷⁾ Decisione delegata (UE) 2016/309 della Commissione, del 26 novembre 2015, che stabilisce l'equivalenza del regime di vigilanza per le imprese di assicurazione e di riassicurazione in vigore alle Bermuda al regime di cui alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e recante modifica della decisione delegata (UE) 2015/2290 della Commissione (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 50).

⁽⁸⁾ Decisione delegata (UE) 2016/310 della Commissione, del 26 novembre 2015, che stabilisce l'equivalenza del regime di solvibilità per le imprese di assicurazione e di riassicurazione in vigore in Giappone al regime di cui alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 55).

⁽⁹⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/467 della Commissione, del 30 settembre 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per diverse categorie di attività detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione (GU L 85 dell'1.4.2016, pag. 6).

⁽¹⁰⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/869 della Commissione, del 27 maggio 2016, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo fino al 29 giugno 2016, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L 147 del 3.6.2016, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1376 della Commissione, dell'8 agosto 2016, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno fino al 29 settembre 2016, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L 224 del 18.8.2016, pag. 1).

- regolamento di esecuzione (UE) 2016/1630 della Commissione, nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 10 settembre 2016 ⁽¹⁾;
- regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 della Commissione, nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 12 ottobre 2016 ⁽²⁾;
- regolamento di esecuzione (UE) 2016/1868 della Commissione, nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 21 ottobre 2016 ⁽³⁾;
- regolamento di esecuzione (UE) 2016/1976 della Commissione, nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 16 novembre 2016 ⁽⁴⁾;
- regolamento di esecuzione (UE) 2017/309 della Commissione, nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 28 febbraio 2017 ⁽⁵⁾;
- regolamento di esecuzione (UE) 2017/812 della Commissione, nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 18 maggio 2017 ⁽⁶⁾;
- regolamento di esecuzione (UE) 2017/1421 della Commissione, nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 14 settembre 2017 ⁽⁷⁾;
- regolamento delegato (UE) 2017/1542 della Commissione, nella versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 14 settembre 2017 ⁽⁸⁾;

I seguenti atti giuridici della Confederazione svizzera sono compatibili con l'accordo:

- la legge sulla sorveglianza degli assicuratori ⁽⁹⁾;
- ordinanza sulla sorveglianza ⁽¹⁰⁾.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1630 della Commissione, del 9 settembre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure per l'applicazione della misura transitoria per il sottomodulo del rischio azionario conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 243 del 10.9.2016, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 della Commissione, dell'11 ottobre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e una scala obiettiva di classi di merito di credito ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 12.10.2016, pag. 19).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1868 della Commissione, del 20 ottobre 2016, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 286 del 21.10.2016, pag. 35).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1976 della Commissione, del 10 novembre 2016, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi data di riferimento a partire dal 30 settembre fino al 30 dicembre 2016, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L 309 del 16.11.2016, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/309 della Commissione, del 23 febbraio 2017, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi data di riferimento a partire dal 31 dicembre 2016 fino al 30 marzo 2017, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L 53 del 28.2.2017, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/812 della Commissione, del 15 maggio 2017, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi data di riferimento a partire dal 31 marzo fino al 29 giugno 2017, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L 126 del 18.5.2017, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1421 della Commissione, del 2 agosto 2017, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi data di riferimento a partire dal 30 giugno fino al 29 settembre 2017, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L 204 del 5.8.2017, pag. 7).

⁽⁸⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/1542 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per talune categorie di attività detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione (società di infrastrutture) (GU L 236 del 14.9.2017, pag. 14).

⁽⁹⁾ Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (RU 2005 5269), modificata da ultimo il 19 giugno 2015 (AS 2015 -5339).

⁽¹⁰⁾ Ordinanza sulla sorveglianza (RU 2005 5305), modificata da ultimo il 25 novembre 2015 (AS 2015 5413).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2018

Per il comitato misto

Il presidente

Nathalie BERGER

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Modifica di un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)**GECT Helicas**

(2018/C 255/05)

I. Denominazione, recapiti e punto di contatto del GECT

Denominazione: nessun cambiamento

Sede: nessun cambiamento

Punto di contatto: nessun cambiamento

Indirizzo e-mail: helicas.egtc@gmail.com

Sito Internet del gruppo: in via di realizzazione

II. Modifiche riguardanti il punto di contatto, il direttore, la sede sociale o l'indirizzo Internet del GECT

Nuovo punto di contatto: nessun cambiamento

Nuovo responsabile (direttore): Yiannis Anastasiadis

Nuova sede: nessun cambiamento

Nuovo sito Internet: in via di realizzazione

III. Nuovi membri: ⁽¹⁾

non vi sono nuovi membri

Denominazione ufficiale:

Indirizzo postale:

Indirizzo Internet:

Tipo di membro:

Stato:

⁽¹⁾ Si prega di inserire per ciascun nuovo membro.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione**(Caso M.8786 — OMERS/DV4/QIA/ABP/Real Estate JV)****Caso ammissibile alla procedura semplificata****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2018/C 255/06)

1. In data 11 luglio 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Oxford Jersey Holding Company Limited ("Oxford", Jersey);
- DV4 Limited ("DV4", Isole Vergini britanniche);
- Qatari Diar Real Estate Investment Company Q.P.S.C. ("QDREIC", Qatar);
- Stichting Depositary APG Strategic Real Estate Pool ("APG", Paesi Bassi);
- impresa comune E1EV LLPs, che comprende due società a responsabilità limitata: Tribeca Square LLP e East Village London LLP ("E1EV LLPs", Regno Unito);
- impresa comune E2LG LLPs, che comprende tre società a responsabilità limitata: Elephant and Castle LLP, Merchant City (Glasgow) LLP e Holbeck Quarter (Leeds) LLP ("E2LG LLPs", Regno Unito);

Oxford, DV4, QDREIC e APG acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di E1EV LLPs e E2LG LLPs mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Oxford: parte del gruppo OMERS Administration Corporation ("OMERS"). OMERS è l'amministratore di Ontario Municipal Employees Retirement System Primary Pension Plan e il fiduciario dei fondi pensione. OMERS gestisce un portafoglio globale diversificato comprendente azioni, obbligazioni e investimenti in beni immobili, private equity e infrastrutture;
- DV4: fondo d'investimento immobiliare;
- QDREIC: società di investimento e promozione nel settore immobiliare, detenuta al 100 % dal fondo di investimento pubblico dello Stato del Qatar;
- APG: depositario per un fondo d'investimento il cui beneficiario effettivo ultimo è Stichting Pensioenfonds ABP, un'organizzazione di gestione delle pensioni specializzata nelle pensioni collettive del settore pubblico;
- E1EV LLPs e E2LG LLPs: gestione e sviluppo di un portafoglio di attivi immobiliari ad uso residenziale e commerciale nel Regno Unito.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il "regolamento sulle concentrazioni").

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8786 — OMERS/DV4/QIA/ABP/REAL ESTATE JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9018 — Cerberus Group/WFS Global Holding)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 255/07)

1. In data 13 luglio 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Promontoria Holding 264 B.V. ("Promontoria", Paesi Bassi), appartenente al gruppo Cerberus (Stati Uniti d'America),
- WFS Global Holding S.A.S. ("WFS", Francia).

Cerberus acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di WFS.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Promontoria: impresa controllata dal gruppo Cerberus, una società di investimento di capitali privati che investe in beni immobili e personali di tutti i tipi;
- WFS: prestazione di servizi di assistenza a terra collegati al trasporto aereo (assistenza alle operazioni in pista, assistenza ai passeggeri e movimentazione del carico) e altri servizi connessi alle merci (servizi offline e trasporto su camion). WFS presta servizi nell'America settentrionale, nei Caraibi, in Europa, in Asia e in Africa.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9018 — Cerberus Group/WFS Global Holding

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il "regolamento sulle concentrazioni").

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9022 — Watling Street Capital Partners/Sisaho International)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 255/08)

1. In data 13.7.2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Watling Street Capital Partners LLP ("Watling Street", Regno Unito),
- Sisaho International SAS ("Sisaho", Francia).

Watling Street acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di Sisaho.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di titoli.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Watling Street: servizi di gestione di fondi e capitale azionario;
- Sisaho: servizi di intermediazione assicurativa e consulenza, gestione di contratti assicurativi e gestione dei rischi aziendali.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9022 — Watling Street Capital Partners/Sisaho International

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il "regolamento sulle concentrazioni").

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT